Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 | **ROMA — Mercoledì, 15 settembre** | **Numero 216.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.35 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 615 che approva l'annesso regolamento sui manicomi e sugli alienati* — **Ministero della guerra:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Avviso — Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio** — Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — S. M. il Re alle manovre navali — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **612** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, concernente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari;

Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

TITOLO I.

Degli amministratori dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari ha la sua sede in Roma.

Art. 2.

La elezione dei rappresentanti la classe magistrale nel Consiglio direttivo dell'Istituto ha luogo nelle ore antimeridiane del primo novembre in tutti i Comuni del Regno.

Possono prender parte all'elezione i maestri, le maestre, i direttori e le direttrici.

Sono eleggibili anche le maestre e le direttrici.

Art. 3.

Il diritto di prendere parte alla elezione è strettamente personale. Nessuno può farsi rappresentare, nè mandare il voto per iscritto.

La votazione si fa con scheda consegnata in busta chiusa. La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata, ed è valida anche se non indichi tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggere.

Art. 4.

Gl'insegnanti consegnano la scheda, chiusa nella busta, al direttore didattico o alla direttrice da cui dipendono; in mancanza, a chi temporaneamente ne fa le veci.

Nei Comuni, che non hanno direzione didattica, e in quelli per i quali la direzione è consorziale, gl'insegnanti consegnano la scheda al maestro più anziano d'età.

All'atto della consegna della scheda, gli insegnanti appongono la propria firma accanto al loro nome in apposito elenco firmato dal direttore o dal maestro anziano.

Terminata la votazione, e non prima di tre ore da quella in cui fu iniziata se tutti i maestri non hanno votato, chi ha raccolte le schede vi unisce la propria, appone la sua firma su ciascuna busta e rimette le schede, con l'elenco, al R. provveditore agli studi.

Art. 5.

Entro il mese di novembre, l'ispettore anziano tra gl'ispettori residenti nel capoluogo della Provincia, con l'assistenza di due maestri designati dal R. provveditore, procede allo spoglio delle schede e trasmette al Ministero della pubblica istruzione l'elenco dei candidati, col numero di voti riportato da ciascuno.

In base ai risultati della votazione in tutte le provincie, il Ministero compila la graduatoria dei candidati, e provvede, con apposito decreto, alla proclamazione dei tre che hanno riportato il maggior numero di voti.

La graduatoria resta in vigore per un triennio per le eventuali sostituzioni.

Art. 6.

Quando in alcuni Comuni la votazione sia stata irregolare, se il voto dei maestri di tali Comuni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre ripetere la votazione.

In caso diverso, la elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Venendo a mancare per rinuncia, per morte, per decadenza od altro motivo uno o più componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto, questo nel più breve tempo possibile ne provocherà dal Ministero della pubblica istruzione la sostituzione.

Se verranno a mancare i rappresentanti della classe magistrale, il Ministero nominerà a sostituirli quelli che nella graduatoria si trovino designati immediatamente dopo gli eletti.

Art. 8.

Il rappresentante della classe magistrale nel Consiglio di amministrazione del convitto di Assisi ed in quello del collegio di Anagni sarà designato, rispettivamente, tra i maestri delle dette città dai Consigli provinciali scolastici di Perugia e di Roma.

I rappresentanti dei comuni di Assisi e di Anagni saranno designati dai rispettivi Consigli comunali.

I rappresentanti del personale interno dei due convitti saranno eletti dal personale stesso a maggioranza assoluta di voti. La votazione non è valida, se non interverranno almeno i due terzi dei componenti il personale.

Art. 9.

Venendo a mancare per rinunzia, per morte, per decadenza od altro motivo uno o più componenti dei Consiglio di amministrazione, il Consiglio ne provocherà la sostituzione nel più breve tempo possibile, con lo stesso procedimento seguito per la nomina.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto si raduna di regola ogni tre mesi, e i Consigli di amministrazione dei due Collegi ogni mese; l'uno e gli altri si radunano straordinariamente quante volte il rispettivo presidente lo stimi necessario o quattro consiglieri, aventi voto deliberativo, ne facciano a lui domanda scritta.

Le adunanze sono valide quando intervengano due consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

In ogni adunanza si legge e si approva il verbale della seduta stessa, il quale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Qualora ciò non siasi fatto nella seduta stessa, si farà all'aprirsi della prima adunanza successiva.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto nella sua prima riunione elegge nel suo seno un vice presidente tra i membri residenti in Roma.

Art. 11.

I membri del Consiglio direttivo e dei Consigli d'amministrazione decadono di pieno diritto dalla loro carica se, senza giustificato motivo, riconosciuto dal Consiglio direttivo, non intervengano alle adunanze di tre sedute consecutive, o nel corso dell'anno non prendano parte almeno alla metà delle sedute.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe ed una diaria di L. 10 al giorno per i rappresentanti la classe magistrale dimoranti fuori di Roma, per il rettore del collegio di Assisi e per la direttrice del collegio di Anagni.

I maestri, che si recano all'adunanza del Consiglio direttivo, sono considerati in servizio pubblico. Essi prima di allontanarsi dalla residenza devono avvertire il sindaco per mezzo del direttore didattico o direttamente se non esiste direzione didattica.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto ripartisce ogni anno i proventi delle giornate di stipendio e quelli del bollo supplementare a norma dell'art. 4 della legge; soprintende e provvede al migliore andamento morale, didattico ed economico dei collegi di Assisi e di Anagni; vigila sull'opera e sull'amministrazione dei patronati provinciali, concorrendo per mezzo di essi all'assistenza scolastica coi fondi destinati dalla legge a tale scopo; determina ogni anno il numero dei posti vacanti nei collegi e quello delle borse e bandisce i relativi concorsi.

Se per l'incremento dei collegi il personale fosse tenuto ad un lavoro maggiore dell'ordinario, potrà il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale assegnare al personale stesso compensi per la maggiore opera prestata.

Art. 13.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto sono comunicate al Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni.

Sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, prima di diventare esecutive, oltre le deliberazioni espressamente menzionate dalla legge e dal presente regolamento, quelle portanti trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, e quindi gli acquisti e le vendite di beni stabili o di titoli di rendita, la costituzione di servitù passive, le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi e passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegni o ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri, le spese straordinarie di manutenzione, quando superino le L. 5000 e tutte le spese straordinarie, quando superino le L. 10,000.

Le deliberazioni dell'Istituto, che non fossero conformi alle leggi

ed ai regolamenti, saranno annullate con decreto del ministro entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione fatta al Ministero.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini, di cui agli articoli 46 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 14.

Salvo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ingerenza governativa, i contratti per le forniture e per i lavori dei collegi devono essere approvati dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Per i contratti eccedenti la somma di L. 500 dovrà procedersi di regola col sistema dell'asta pubblica, salvo che il Ministero, per evidenti ragioni di necessità o di utilità dell'Istituto, autorizzi preventivamente la stipulazione a licitazione privata od a trattativa privata. Ai servizi che per loro natura debbono necessariamente farsi in economia si provvederà in base ad apposite norme speciali da sottoporsi preventivamente all'approvazione del Ministero.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto; corrisponde con le autorità e coi privati; vigila su tutti i servizi amministrativi e sulla vita educativa dei collegi e ne riferisce al Consiglio direttivo; eseguisce le deliberazioni del Consiglio direttivo; firma insieme col segretario gli ordini di pagamento da trasmettere alla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione e gli ordini di versamento delle somme che, per qualsiasi ragione, pervengono all'Istituto; prende o promuove di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di urgenza, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima adunanza.

Art. 16.

Il segretario del Consiglio direttivo cura la conservazione dell'archivio; tiene in ordine il protocollo, redige i verbali delle sedute del Consiglio; tiene la corrispondenza, e in generale provvede a tutti gli atti che gli sono affidati dal presidente.

Art. 17.

La competenza dei Consigli di amministrazione dei collegi di Assisi e di Anagni è ristretta all'esecuzione degli atti di ordinari amministrazione, entro i limiti del bilancio di ciascun collegio, approvato dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Tutte le deliberazioni dei detti Consigli devono essere comunicate, entro otto giorni, al Consiglio direttivo dell'Istituto.

Quando si tratti di provvedimenti urgenti, le deliberazioni sono immediatamente esecutive; e i presidenti dei Consigli di amministrazione ne faranno relazione motivata al Consiglio direttivo.

Art. 18.

I presidenti dei Consigli di amministrazione rappresentano, anche nei contratti e nei giudizi, i rispettivi collegi; stipulano i contratti preventivamente approvati dal Consiglio direttivo; vigilano l'andamento amministrativo, disciplinare e morale del rispettivo collegio; eseguiscono le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio direttivo; firmano, insieme col ragioniere, gli ordini di pagamento e di riscossione in conformità del bilancio approvato dal Consiglio direttivo; fanno eseguire alla Cassa depositi e prestiti i versamenti delle somme pervenute al collegio; pongono il visto ai documenti riflettenti persone, rilasciati dal Consiglio d'amministrazione; compilano, insieme col ragioniere, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale; invigilano sul personale addetto al collegio e sui convittori, e promuovono i provvedimenti disciplinari che fossero necessari; riferiscono periodicamente, e sempre in fine di ogni anno, al Consiglio d'amministrazione ed al Consiglio direttivo, sull'andamento economico, disciplinare e morale del collegio; prendono o promuovono di loro iniziativa e sotto la loro responsabilità i provvedimenti d'urgenza atti ad assicurare il regolare andamento del collegio; compilano il regolamento interno del collegio e lo sottopongono all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 19.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del collegio di Assisi è rettore del collegio stesso, e come tale appartiene al ruolo dei convitti nazionali.

In questa qualità ha tutti i diritti e doveri che gli vengono dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui convitti nazionali.

In caso d'impedimento, il presidente del Consiglio di amministrazione del collegio di Assisi sarà sostituito dal vice rettore, e il presidente del Consiglio di amministrazione del collegio di Anagni sarà sostituito dalla vice direttrice.

Art. 20.

Per il funzionamento dei nuovi collegi, istituiti coi fondi previsti dall'art. 4, comma *d*), della legge, si applicheranno le disposizioni del presente regolamento, che concernono il funzionamento dei convitti « Principe di Napoli » di Assisi e « Regina Margherita » di Anagni.

TITOLO II.

Entrate dell'Istituto, amministrazione e contabilità

Art. 21.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dai proventi della giornata di stipendio riscossa in applicazione dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dagli altri eventuali contributi dei maestri;

b) dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione quale concorso dello Stato pel mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni, e pei fini di cui all'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 391;

c) dalle entrate patrimoniali dei collegi suddetti;

d) dai proventi del bollo supplementare da applicarsi, a norma dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, alle singole quietanze e ricevute per stipendi rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

Art. 22.

La ritenuta della giornata di stipendio sarà operata sulla rata di stipendio relativa al mese di febbraio di ciascun anno, ed equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale al netto da ogni ritenuta, goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Art. 23.

L'accertamento delle singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti, verrà fatto dai Consigli scolastici, che ne indicheranno l'ammontare nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi dovuti al Monte pensioni dei maestri elementari, e, pei Comuni non soggetti, in apposito prospetto nominativo da unirsi all'elenco stesso.

La somma complessiva da versare per l'intera Provincia verrà segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sarà indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco generale, che deve essere inviato ad ogni Comune. Sul frontespizio dei documenti suindicati l'importo della giornata di stipendio verrà indicato separatamente dalla somma che rappresenta il carico dei contributi al Monte pensioni.

Art. 24.

L'importo della giornata di stipendio sarà versato dai Comuni entro il mese di maggio di ciascun anno alla sezione di R. tesoreria

della rispettiva Provincia, la quale, in corrispondenza, rilascerà all'esattore apposita quietanza, staccata dal bollettario speciale, ed invierà in pari tempo alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti un separato vaglia del tesoro.

Art. 25.

Ove entro il termine indicato all'articolo precedente non sia eseguito il versamento dell'importo della giornata di stipendio, l'esattore, dietro ordine speciale dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale, o, in difetto di questa, dalla prima rata degli altri proventi comunali la cui riscossione sia affidata all'esattore.

Ove questi non abbia fondi in cassa, anticiperà le somme necessarie, percependo a carico del Comune l'interesse del 5 per cento dalla data dell'anticipazione.

In caso di inadempienza o di ritardo nel versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e contro l'esattore si potrà procedere all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Quando una esattoria comunale sia sprovvista di titolare, sarà applicato a carico del Comune l'interesse nella misura del 5 per cento a decorrere dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento.

L'importo delle multe e degli interessi di mora andranno a beneficio dell'Istituto, e ne sarà effettuato l'invio con separato vaglia del tesoro.

Art. 26.

La vigilanza sulla riscossione dei proventi della giornata di stipendio sarà esercitata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Art. 27.

Agli effetti dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate mensilmente da ciascun insegnante o direttore didattico definite dall'art. 22 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, oltre di quelle già prescritte a norma della legge sul bollo, saranno munite di una seconda marca da bollo da cinque centesimi.

L'erario verserà al fondo di cui all'art. 31 del presente regolamento a rate semestrali posticipate il maggior provento ricavato della vendita di tale marca, da calcolarsi sulla base dei dati numerici relativi agli insegnanti soggetti alla ritenuta della giornata di stipendio accertati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 28.

Per l'accettazione dei lasciti, delle donazioni e di ogni altro provento a favore degli orfani dei maestri elementari si applicheranno le norme della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del regolamento 26 giugno 1864, n. 1817 (serie 1ª).

I doni e i lasciti fatti all'Istituto, senza una determinata destinazione, andranno a vantaggio dei fondi assegnati per l'assistenza scolastica.

Art. 29.

I nomi di coloro che facciano all'Istituto elargizioni non inferiori a L. 200 sono iscritti nel Libro d'oro dell'Istituto; i nomi di coloro che facciano elargizioni non inferiori a L. 2000 sono incisi nella lapide che ricorda i benefattori dell'Istituto.

Art. 30.

I corpi morali, che a norma dell'art. 13 della legge vogliono fondare posti gratuiti a favore di determinati orfani, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto fino a che gli alunni, cui detti posti vengono assegnati, abbiano compiuto il loro corso di studi.

In mancanza di clausola che limiti il godimento dei posti a determinati orfani, s'intende che l'impegno assunto dai corpi morali sia perpetuo.

Art. 31.

La Cassa dei depositi e prestiti è incaricata della gestione dei fondi di pertinenza dell'Istituto: essa adempie a detto ufficio gratuitamente.

A tale effetto la Cassa tiene un conto corrente speciale al saggio dell'interesse corrisposto sulle altre somme di spettanza degli Istituti di previdenza, intitolato « Fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari », nel quale essa si addebita delle somme che le vengono versate di pertinenza dell'Istituto in relazione all'art. 21 del presente regolamento, e si accredita dell'importo dei pagamenti che vengono richiesti ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 32.

A richiesta del Consiglio direttivo dell'Istituto, da farsi con lettera firmata dal presidente, la Cassa dei depositi e prestiti, provvede nel limite dei fondi disponibili, all'emissione di mandati pel pagamento delle somme che le vengono indicate. Ogni singola richiesta dovrà specificare l'oggetto del pagamento domandato. I mandati saranno tratti sulle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Alla chiusura di ogni anno le somme che rimangono disponibili saranno impiegate nell'acquisto di titoli di stato o garentiti dallo Stato, e costituiranno il fondo di riserva di che all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 391.

Art. 33.

La Cassa depositi e prestiti, presentando alla Commissione parlamentare di vigilanza i rendiconti della propria gestione, vi comprende anche quello relativo al fondo dell'Istituto nazionale.

Un esemplare del rendiconto e della relazione illustrativa sarà comunicato, a tempo opportuno, al Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 34.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto per gli orfani dei maestri elementari deve avere un archivio e tenere i seguenti registri:

a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione economica e contabile;

b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;

c) registro cronologico delle deliberazioni.

Il regolamento interno di cui all'art. 112, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, deve indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'Amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e precisamente i libri e documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio non possono essere asportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità, il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge sulle tasse di registro, testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Uguali registri dovranno tenere i Consigli di amministrazione dei collegi di Assisi e di Anagni.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto deve tenere un esatto elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Istituto.

Il detto Consiglio deve, inoltre, tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Istituto, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità.

Art. 36.

L'elenco dei titoli e l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.

L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio dell'Istituto, l'altro da comunicare al Ministero della pubblica istruzione, al quale devono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario stesso.

Gli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario od incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.

All'inventario dell'Istituto saranno aggiunti, come allegati illustrativi, gl'inventari dei collegi di Assisi ed Anagni.

Art. 37.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto tiene un registro in cui devono essere diligentemente annotati tutti i giovani che godono posti, borse od altro beneficio a carico dell'Istituto; la data del principio e quella della cessazione del beneficio; gli uffici, i servizi, le carriere che i giovani tennero o seguirono dopo; gli atti per cui si segnalarono nella vita; in modo da attestare in ogni momento come si svolse l'opera dell'Istituto e quali sono le sue benemerenze.

Art. 38.

Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio invierà al Consiglio direttivo nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità:

a) il bilancio preventivo non più tardi del 30 settembre;

b) il verbale di chiusura dell'esercizio non più tardi del 31 gennaio;

c) il conto consuntivo annuale non più tardi del 1° marzo.

Art. 39.

Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione e conto annuale consuntivo.

Nell'esame di questo deve particolarmente notare:

a) se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità e alla scadenza determinata, e se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti legali contro i debitori inadempienti;

b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini dati, per provvedere ai bisogni materiali dell'Istituto.

Art. 40.

Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere esaminato il bilancio ed il conto consuntivo, il Consiglio di amministrazione delegherà un suo membro, perchè ne faccia esame diligente col riscontro dei libri contabili e dei documenti giustificativi, e ne riferisca al Consiglio.

Art. 41.

Il bilancio preventivo dell'Istituto sarà compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi.

Esso è deliberato entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.

Al bilancio dell'Istituto saranno allegati i bilanci dei collegi di Assisi ed Anagni.

Nel compilare i bilanci il Consiglio direttivo dell'Istituto e i Consigli di amministrazione dei collegi devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti, tanto all'entrata, quanto all'uscita, comparativamente coi bilanci del precedente esercizio, e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.

Entro il mese di novembre il bilancio dell'Istituto sarà trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 42.

Entro il mese di marzo il Consiglio direttivo dell'Istituto compila il bilancio consuntivo dell'Istituto, trasmettendolo entro la prima quindicina di aprile al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 43.

Il conto consuntivo dove dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione.

Art. 44.

Nella relazione suddetta il Consiglio direttivo deve:

1° far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

2° esporre la condizione finanziaria e morale dell'Istituto e dei collegi, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni.

A questo effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre e sopprimere alcune spese.

Art. 45.

Approvato che sia il conto consuntivo, il presidente dell'Istituto ne rimette, contro ricevuta, una copia alla Cassa depositi e prestiti ed agli economi.

L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'Istituto coi documenti relativi e con un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria.

Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni.

Art. 46.

Le decisioni del Ministero della pubblica istruzione in materia di conti devono essere notificate agli economi, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti, a norma degli articoli 42 e 43 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sugli Istituti di pubblica beneficenza.

Il ricorso dev'essere notificato al presidente dell'Istituto.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e il ricorso alla Corte dei conti sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

Art. 47.

Gli economi dei collegi di Assisi e di Anagni presteranno una cauzione nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

La cauzione sarà versata alla Cassa depositi e prestiti.

Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione ed allo svincolo della cauzione sono a carico dell'economo o di chi per esso presti o abbia prestata la cauzione.

Art. 48.

Gli economi dei collegi di Assisi e di Anagni provvederanno alle spese giornaliere occorrenti pei rispettivi Istituti, entro i limiti fissati dai rispettivi bilanci, con le somme di cui all'art. 52.

Di queste somme gli economi daranno conto mensilmente al Consiglio d'amministrazione del rispettivo collegio.

Art. 49.

Con la stessa forma indicata nell'articolo precedente gli economi provvederanno mensilmente al pagamento dei salari al personale inserviente e dei compensi agli insegnanti di discipline speciali che non siano funzionari dello Stato.

Art. 50.

petta all'economo, per il rispettivo collegio, la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e degli ordini del presidente del Consiglio d'amministrazione in materia amministrativa.

L'economo è il consegnatario dei beni mobili e immobili del convitto. Egli ne riscuote tutte le entrate, esegue gli ordini di pagamento sottoscritti dal presidente del Consiglio d'amministrazione e dal ragioniere, rispondendo dei pagamenti; tiene il giornale di cassa e gli altri registri indicati dal presente regolamento o che fossero stabiliti dal regolamento interno.

Art. 51.

L'economo fa tutte le provviste, così generali del collegio, come particolari dei convittori, notando tutto negli appositi registri, a tenore del regolamento di contabilità dei convitti nazionali.

Provvede, in tempo opportuno, all'occorrente per il vitto; cura che le masserizie, gli arredi ed il casamento siano ben conservati; vigila sulle riparazioni.

Sotto la sua responsabilità cura che qualunque esazione sia fatta nel termine preciso della scadenza.

Ogni qualvolta egli non riesca, coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo qualche somma, ne riferisce immediatamente per iscritto al presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale procederà di propria iniziativa o promuoverà dal Consiglio d'amministrazione o dal Consiglio direttivo gli opportuni provvedimenti.

Propone, per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione, il modo e il tempo migliori per gli appalti, le provviste e tutte le altre spese, studiando di procacciare in ogni atto vantaggio all'Istituto.

Art. 52.

Il Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del presidente del Consiglio direttivo, stabilirà quale somma mensile debba essere affidata all'economo per provvedere ai bisogni giornalieri del convitto.

Questa somma sarà conservata in una cassa speciale, la chiave della quale è tenuta dall'economo.

Tutte le somme riscosse per conto del collegio saranno trattenute dall'economo nei limiti del fondo stabilito; l'eccedenza sarà spedita immediatamente alla Cassa depositi e prestiti per mezzo di vaglia postale.

Alle deficienze del fondo di cui al comma precedente si provvederà con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, su richiesta del presidente del Consiglio direttivo.

Art. 53.

L'economo del collegio di Assisi appartiene al ruolo del personale dei convitti nazionali, e in questa qualità ha tutti i diritti e doveri che gli vengono dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui detti Istituti.

In caso di trasferimento, l'economo dovrà rendere il conto, e solo quando questo sia stato approvato dal Consiglio direttivo dell'Istituto potrà ottenere la restituzione della cauzione, depositata alla Cassa depositi e prestiti, o il versamento di essa nelle casse dell'erario, quando egli passi ad esercitare lo stesso ufficio in un convitto nazionale.

Art. 54.

Il ragioniere tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi che dal presidente del Consiglio di amministrazione gli siano ordinati.

Redige i capitolati per le forniture secondo le richieste fatte e le istruzioni ricevute dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Compila: *a*) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; *b*) gli elenchi di riscossione ed i mandati di pagamento, i quali dovranno essere firmati da lui e dal presidente del Consiglio di amministrazione; *c*) gli inventari del materiale di proprietà dell'Istituto, che dovrà tenere sempre al corrente.

Nel collegio di Assisi il vice-economo eserciterà esclusivamente le funzioni di ragioniere.

TITOLO III.

Posti e borse di studio

Art. 55.

Nel bando di concorso pel conferimento dei posti vacanti nei collegi di Assisi e di Anagni e pel conferimento delle borse sarà indicato complessivamente il numero totale dei posti che si prevede possano essere disponibili nei due collegi e quello delle borse.

Il bando di concorso ai posti gratuiti ed alle borse indicherà tutti i documenti che i concorrenti dovranno presentare a corredo della loro domanda.

Sarà cura del presidente del Consiglio direttivo di esaminare i documenti, prima che comincino gli atti di giudizio del concorso, e di restituirli, con invito a regolarizzarli e completarli, entro un termine di 15 giorni, quando non siano in regola.

Nel solo caso d'indigenza, attestata dal sindaco, la domanda di ammissione al concorso ed i certificati potranno essere presentati in carta semplice.

Art. 56.

Sono ammessi a concorrere gli orfani e le orfane che abbiano compiuto i 6 anni e non oltrepassati i 13 al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

I giovanetti e le giovanette, che abbiano compiuti i 10 anni, dovranno essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 57.

Dei figli provenienti dalla stessa famiglia due soli possono partecipare al concorso; e di essi uno solo potrà aspirare al posto o alla borsa, la figliuola a preferenza del figliuolo, e, tra due figliuoli, il maggiore di età a preferenza del minore: l'altro figliuolo potrà solo aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.

Art. 58.

Se dei figli provenienti dalla stessa famiglia uno già goda un posto o una borsa di studio a carico dell'Istituto nazionale o di altro Istituto di beneficenza, solo un altro figlio può partecipare al concorso, e soltanto per aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.

Art. 59.

La condizione economica della famiglia dei concorrenti sarà comprovata:

a) dallo stato di famiglia, con l'indicazione della professione che esercitano i membri maggiorenni di essa:

b) da un attestato del sindaco rilasciato dopo aver sentita la Giunta comunale, nel quale sarà indicata la professione del genitore vivente, o, qualora il fanciullo sia orfano di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno quando esistano, e lo stato patrimoniale delle persone che a termini dell'art. 142 del Codice civile sono obbligate agli alimenti verso il fanciullo;

c) da una dichiarazione dell'agente delle imposte, dalla quale risulti se alcuna delle persone indicate alla lettera precedente sia inscritta, e per quali redditi, sui ruoli delle imposte.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto richiederà particolari informazioni per mezzo dei patronati sulle condizioni economiche della famiglia del concorrente, e specialmente sul fatto se altri figli godano posti, borse o sussidi da altri Istituti.

Art. 60.

L'attestato medico sulle condizioni fisiche del concorrente, rila-

sciato dall'ufficiale sanitario del Comune dove il fanciullo dimora, dovrà dichiarare lo stato sanitario gentilizio, e contenere una particolareggiata relazione sulla costituzione fisica del concorrente.

Saranno ammessi al concorso soltanto i giovanetti perfettamente sani, e che non presentino predisposizioni a malattie ereditarie.

Art. 61.

Gli orfani e le orfane più meritevoli di aiuto saranno collocati in un'unica graduatoria, secondo la quale saranno assegnati i posti.

Per il conferimento dei posti, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:

1° gli orfani di padre e di madre ambedue maestri elementari;

2° gli orfani di genitori uno dei quali sia stato insegnante elementare;

3° gli orfani di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti o abbia esercitato l'ufficio di maestro elementare;

4° i figli d'insegnante reso inabile all'insegnamento per età o per salute e non provvisto di pensione. E fra questi, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:

a) i figli di genitori inabili, ambedue maestri elementari;

b) i figli di genitori inabili, dei quali uno sia stato insegnante elementare.

Art. 62.

Salvo le condizioni generali indicate nei precedenti articoli, i posti istituiti con l'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1874 saranno conferiti soltanto ad orfani nati nelle Provincie continentali del cessato Regno di Napoli, e quelli istituiti col R. decreto 27 giugno 1897, n. 415 coi fondi della soppressa Cassa ecclesiastica saranno conferiti unicamente ad orfani nati nelle Provincie a favore delle quali furono istituiti secondo la tabella annessa al detto decreto.

Quando i concorrenti delle Provincie favorite non abbiano i requisiti necessari per conseguire il posto, il fondo relativo andrà per quell'anno ad accrescere l'assegno stabilito per l'assistenza alla rispettiva Provincia.

Gli orfani appartenenti alle dette Provincie non sono impediti di concorrere anche ai posti istituiti per tutte le Provincie d'Italia.

Art. 63.

Nel caso di cui al capoverso dell'art. 5 della legge, se vi saranno altri posti di risulta, oltre quelli occupati da figli di maestri viventi, potranno accordarsi, alle stesse condizioni stabilite nella legge, a figli di genitori non insegnanti.

I figli di genitori non insegnanti che occupassero posti a pagamento all'epoca della pubblicazione della legge possono conservarlo fino al termine della loro educazione, se ciò sia ancora possibile dopo il collocamento di tutti i graduati. Nel caso che si debba procedere alla dimissione di qualcuno, saranno dimessi gli ultimi ammessi.

Art. 64.

Il concorrente che abbia ottenuto il posto sarà, a cura e spese del Ministero della pubblica istruzione, sottoposto a visita collegiale fiscale medica nel luogo di sua dimora, e soltanto in seguito a risultato favorevole di questa sarà ammesso in collegio.

Art. 65.

L'orfano che ha conseguito un posto gratuito, deve presentarsi in collegio non più tardi del 15 ottobre; decorsi due mesi da questo termine senza giustificato motivo, decade dal suo diritto.

La famiglia dell'orfano che ha conseguito il posto non deve sopportare altra spesa che quella del viaggio per condurre l'orfano al collegio.

Sarà all'orfano assegnata la classe secondo il certificato degli studi fatti; ma se, dopo un esperimento di qualche settimana, egli dimostrerà di non avere la preparazione necessaria, ne sarà avvertita la famiglia, e, col consenso di questa, gli verrà assegnata una classe adatta alle sue cognizioni.

Art. 66.

L'orfano, che ha ottenuto un posto gratuito, ne gode fino al termine del corso normale, professionale o dell'Istituto tecnico, ma non mai oltre il 19° anno.

Art. 67.

Il Consiglio direttivo può consentire che, a richiesta della famiglia, gli alunni i quali abbiano riportata la media di 7 in condotta passino le vacanze in famiglia; ma deve negare il suo consenso se dalle informazioni assunte risulti che i parenti con cui gli alunni dovrebbero convivere non sono di specchiatissima condotta, o non sono in condizioni economiche tali da garentire il buon mantenimento degli alunni, ovvero che il paese dove dovrebbero dimorare è malsano.

Art. 68.

Gli orfani e le orfane, a cui sia consentito di passare le vacanze in famiglia, saranno accompagnati dagli istitutori o dalle istitutrici. Chi accompagna ha diritto ad una diaria di L. 5 al giorno ed al rimborso del viaggio, che sarà in seconda classe, quando torna dall'avere accompagnato o va a riprendere gli alunni o le alunne.

Art. 69.

Le borse si conferiscono:

a) ad orfani ed orfane che abbiano non meno di sei anni e non più di diciotto, purchè possano compiere il loro corso di studio entro il 19° anno;

b) ad orfani ed orfane fornite di posto di studio in uno dei due collegi, che abbiano compiuto i 19 anni, ma senza loro colpa non abbiano terminato il corso di studi: la colpa deve escludersi se l'orfano abbia perduto qualche anno per ragioni di salute, o se, entrando tardi in collegio o mal preparato, abbia dovuto ripetere alcuna delle classi elementari o la prima de' corsi d'istruzione media;

c) a giovani che dimostrino speciale vocazione per istudi che non si possono compiere ad Assisi ed Anagni.

Nel primo caso le domande di concessione, coi documenti relativi, saranno indirizzate al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto e saranno accolte, entro i limiti delle somme disponibili, secondo l'ordine di preferenza e sotto le condizioni stabilite dagli articoli 57, 58 e 61.

Negli altri due casi le proposte per la concessione di una borsa di studio saranno fatte dal Consiglio d'amministrazione dei rispettivi collegi e presentate al presidente del Consiglio direttivo.

Le proposte dovranno essere particolareggiate e motivate.

Art. 70.

Nei casi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente la borsa avrà la durata di un anno. Essa potrà concedersi semprechè un anno sia sufficiente per completare il corso di studi.

La borsa deve di regola essere goduta nella città, ove ha sede il convitto da cui l'alunno è uscito.

Art. 71.

In nessun caso la traformazione temporanea di un posto in una borsa di studio potrà mai durare più di un anno: per gli anni successivi sarà all'alunno assegnata una borsa senza che debba partecipare a concorso.

È in facoltà del Consiglio direttivo, dentro le disponibilità del bilancio e non mai oltre il limite delle 700 lire annue, di concedere un supplemento di aiuto ai giovani il cui posto sia temporaneamente trasformato in borsa.

Art. 72.

Le borse si godono esclusivamente presso le scuole, i collegi e le

famiglie che saranno, caso per caso, stabilite dal Consiglio direttivo.

Fra i collegi in cui la borsa può essere goduta il Consiglio direttivo, occorrendo, deve aver presenti anche gli Istituti per i ciechi per i sordo-muti ed altri deficienti.

Quando la borsa sia concessa ad orfano di uno dei genitori potrà essere goduta presso il genitore vivente, purchè questi risulti essere persona di specchiata condotta e adatta al buon mantenimento ed alla educazione del figlio.

Art. 73.

L'ammontare di ciascuna borsa sarà stabilito, caso per caso, dal Consiglio direttivo e non potrà mai eccedere le 700 lire annue.

Il pagamento di ciascuna borsa sarà fatto a rate mensili o bimensili o direttamente o per mezzo di uno dei membri del patronato provinciale di vigilanza o di persona indicata dal presidente di esso, mediante mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta del presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto, e sotto l'osservanza delle speciali norme che saranno stabilite, caso per caso, da esso Consiglio.

Art. 74.

Ove manchino le garentie sufficienti per collocare presso altri collegi o presso famiglie giovanetti forniti di borse di studio, specialmente di tenera età, il Consiglio direttivo dell'Istituto delibera che possano godere le loro borse nei convitti di Assisi e di Anagni, e che corrispondentemente altrettanti giovani convittori dei due collegi, delle ultime classi dell'Istituto, delle scuole normali o della scuola professionale, possono godere i loro posti fuori del collegio nella città sede del convitto, sotto la diretta vigilanza del rettore o della direttrice, i quali provvederanno all'amministrazione delle somme assegnate, rendendone conto ai rispettivi Consigli.

I giovani, che dovranno godere il posto come esterni, saranno scelti fra i migliori per condotta e profitto.

Lo stesso provvedimento potrà essere adottato dal Consiglio direttivo dell'Istituto anche nel caso in cui venga proposto dal Consiglio d'amministrazione per ragioni di ordine generale relativo al buon andamento dei convitti.

Art. 75.

Incorrono nella perdita del posto o della borsa di studio:

a) i giovani che siano espulsi dal collegio o dalla scuola per ragioni disciplinari;

b) i giovani che per due anni di seguito, non ostante i richiami e le punizioni stabilite dai regolamenti scolastici e dal regolamento interno del collegio, non abbiano meritato una media generale di condotta superiore a 6 decimi;

c) i giovani che per due anni di seguito non abbiano conseguita la promozione alla classe superiore, escluse le classi elementari. In quest'ultimo caso, se il Consiglio, valutate tutte le circostanze, accerterà che l'insuccesso dell'alunno dipenda da ragioni estranee al buon volere di lui, potrà provvedere a norma dell'articolo 89.

L'espulsione dovrà essere pronunciata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, e la perdita della borsa dovrà essere pronunciata dal Consiglio degli insegnanti, su proposta del capo dell'Istituto. In entrambi i casi occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti.

I detti provvedimenti non diventeranno definitivi se non quando siano stati approvati dal Consiglio direttivo.

Non può essere proposta la espulsione, nè la perdita della borsa, se non quando siano state applicate infruttuosamente tutte le altre punizioni consentite dal regolamento interno del collegio o dell'Istituto.

Art. 76.

Gli alunni malati sono ricoverati e curati nell'infermeria del collegio dal medico a ciò destinato. Le famiglie hanno facoltà di richiedere un consulto a proprie spese.

Quando la malattia sia tale che la permanenza nel collegio diventi incompatibile con lo stato dell'alunno o pericolosa per la salute del collegio, il presidente del Consiglio d'amministrazione propone al Consiglio direttivo dell'Istituto la dimissione dell'alunno.

L'Istituto potrà volgere alle spese necessarie per la cura dell'alunno il fondo del posto da lui conseguito: questo beneficio non deve protrarsi oltre l'anno scolastico in corso.

Art. 77.

Quando l'alunno sia espulso dal collegio per indisciplinatezza o dimesso per altra ragione, il Consiglio direttivo deve darne avviso alla competente Congregazione di carità, al procuratore del Re ed alla Commissione provinciale di beneficenza.

TITOLO IV.

Delle scuole e degli studi

Art. 78.

Il corso froebeliano per maestre giardiniere, di cui all'art. 10 della legge, sarà istituito presso la R. scuola normale femminile di Anagni a cura e spese del Ministero della pubblica istruzione, che si gioverà, a tal uopo, dei fondi stabiliti con l'articolo stesso, a cominciare dall'anno scolastico 1909-910.

Art. 79.

Il corso di complemento per le allieve istitutrici, di cui è parola nell'art. 10 della legge, sarà istituito per cura del Consiglio direttivo dell'Istituto, a cominciare dall'anno scolastico 1909-910.

Art. 80.

I programmi d'insegnamento pel corso di complemento delle allieve istitutrici saranno compilati dal Consiglio direttivo dell'Istituto e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Allo scopo d'integrare il corso di complemento i detti programmi dovranno essere coordinati a quelli degli insegnamenti facoltativi già istituiti o che potranno essere istituiti nei corsi precedenti.

Allo stesso scopo il Consiglio direttivo potrà far dimorare all'estero, durante le vacanze, le alunne che si siano avviate al corso di complemento, collocandole presso Istituti consimili di educazione, e procurando, ove convenga, uno scambio di alunne fra quegli Istituti e il collegio di Anagni.

Art. 81.

Agli insegnamenti di questi corsi si provvederà o con incarichi da conferirsi alle insegnanti della scuola completare e normale ed alle insegnanti interne munite di diploma, o con la nomina di speciali insegnanti da assumersi per pubblico concorso. Si provvederà sempre per concorso alla nomina delle insegnanti di lingua inglese e tedesca o di sola lingua inglese.

Art. 82.

Il concorso, in ogni caso, sarà bandito dal Ministero della pubblica istruzione per titoli e per esame, su programma che dovrà rispondere alla speciale natura del corso, e alle attitudini che la legge si propone di creare nelle alunne.

Nel bando di concorso sarà determinato lo stipendio che verrà corrisposto alla insegnante. Stipendio che non potrà in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il secondo ordine di ruolo dalla tabella *B*, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 83.

La insegnante nominata in seguito a concorso farà parte del ruolo del personale del collegio dipendente dallo Stato ed avrà gli stessi diritti, anche in rapporto alla pensione, del personale attualmente appartenente a detto ruolo.

Art. 84.

Le rimunerazioni per gli incarichi alle insegnanti delle scuole complementare e normale saranno commisurate a quelle stabilite con la legge sullo stato economico degli insegnanti medi.

Art. 85.

Il corso professionale presso il collegio di Anagni, di cui all'articolo 11 della legge, avrà la durata di tre anni e sarà ordinato in modo da permettere alle alunne di compiere la loro istruzione professionale presso la scuola professionale di Roma, secondo gli accordi che il Consiglio direttivo avrà cura di prendere a tempo opportuno con le autorità competenti.

Il Consiglio direttivo compilerà:

a) la pianta organica della scuola;

b) il suo regolamento interno;

c) i programmi d'insegnamento.

La pianta organica ed il regolamento interno dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; i programmi, anche all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 86.

Alla scuola saranno ammesse convittrici e giovinette esterne, che abbiano superato l'esame di sesta elementare, e che mostrino speciale attitudine per l'istruzione professionale.

Ai singoli loboratori potranno essere ammesse giovinette esterne che abbiano almeno il certificato di compimento.

Le giovinette esterne, inscritte alla scuola o ai singoli laboratori devono provenire da famiglie di provata moralità, e deve per esse corrispondersi un contributo o dalle famiglie o dal Municipio, secondo gli accordi da prendersi col Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 87.

Le convittrici, che non siano alunne della scuola professionale dovranno frequentare per qualche ora della settimana uno almeno dei seguenti insegnamenti: dattilografia, telegrafia, sartoria, cucito in bianco, e sarà loro rilasciato analogo attestato.

Art. 88.

Gli insegnamenti di lavoro manuale e di musica presso il Collegio di Assisi saranno specialmente destinati a completare l'educazione dei giovani che percorrono gli studi magistrali; gl'insegnamenti di lingue moderne e di stenografia saranno specialmente ordinati a completare l'educazione dei giovani che fanno gli studi di commercio e di ragioneria.

Due almeno di tali insegnamenti dovranno essere frequentati da tutti.

Potranno essere specialmente indirizzati allo studio della telegrafia o dell'arte tipografica nel collegio, o fuori di esso, i giovani che non abbiano vocazione per gli studi.

I detti insegnamenti saranno istituiti di mano in mano che le disponibilità del bilancio lo consentiranno, e preferibilmente affidati per incarico ad insegnanti delle scuole pubbliche di Assisi od a funzionari del collegio, regolarmente abilitati agl'insegnamenti stessi.

La misura delle rimunerazioni, le norme di ammissione ad uno o più corsi, la durata ed i programmi di essi saranno approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 89.

Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio, sentito il voto del Consiglio degl'insegnanti, decide in tempo opportuno quale sia il corso più consono all'intelligenza ed alle attitudini dell'alunno.

La sua decisione sarà comunicata alla famiglia dell'alunno, la quale potrà rivolgere al Consiglio direttivo dell'Istituto le sue osservazioni.

La decisione definitiva del Consiglio direttivo sarà insindacabile.

Lo stesso procedimento sarà seguito quando si creda necessario far mutare all'alunno il corso già intrapreso.

TITOLO V.

Dell'assistenza scolastica

Art. 90.

L'assistenza scolastica si esercita mediante sussidi per pagamento di tasse, per viaggi, per acquisto di libri, di abiti e simili.

Le proposte saranno fatte dai patronati, ai quali dovranno essere rivolte le domande.

Nel fare le proposte i patronati non potranno eccedere il limite della somma che il Consiglio direttivo avrà assegnata alla rispettiva Provincia. L'assegnazione è fatta mediante la ripartizione del fondo disponibile in ragione del numero dei maestri di ciascuna Provincia.

Art. 91.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, esaminate le proposte, delibera entro il mese di giugno le concessioni, tenendo conto del maggior bisogno e della maggiore utilità.

Le concessioni si fanno anno per anno.

Art. 92.

I patronati dovranno ogni anno riesaminare se perdurino le condizioni per le quali la concessione fu fatta, e se non vi siano casi di maggiore bisogno, più meritevoli dell'assistenza.

La proposta non deve essere più fatta per quelli che non raggiunsero lo scopo per cui fu dato il sussidio, o che si trovino nei casi per cui si decade dal godimento di una borsa o di un posto a norma dell'art. 75 ed infine in qualunque altro modo se ne resero indegni.

TITOLO VI.

Dei patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri

Art. 93.

I patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari, da istituirsi a norma dell'art. 9 della legge 5 luglio 1908, n 391, hanno sede presso gli uffici dei R. provveditori agli studi.

Ne fanno parte il provveditore, ispettori scolastici, direttori didattici, maestri elentari, ex-alunni dei collegi di Assisi e di Anagni, cittadini benefici.

Art. 94.

I patronati si propongono di concorrere al sostentamento e alla educazione degli orfani residenti nella Provincia, principalmente per mezzo di soccorsi ai più bisognosi, di ricompense ai più diligenti.

L'opera dei patronati consisterà nell'esercizio di tutte le forme più pronte e più pratiche di assistenza, tenuto conto delle particolari contingenze degli orfani e delle istituzioni locali e preferibilmente, nella distribuzione di sussidi per alimenti, vesti, calzature, tasse, libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Le ricompense consisteranno principalmente in somme depositate nelle Casse postali di risparmio e in buoni libri di lettura.

Art. 95.

I mezzi economici del patronato sono forniti:

a) dalle contribuzioni dei soci;

b) dalle sovvenzioni che il patronato potrà ricevere dal Governo, dalla Provincia, dai Comuni, da altri enti, e specialmente dagli Istituti di beneficenza, a norma dell'art. 6 lettera *c* della legge 18 luglio 1904, n. 390;

c) dal provento di lotterie, feste di beneficenza, conferenze, doni o legati di privati cittadini.

Art. 96.

Il patronato si compone di soci benemeriti e soci ordinari.

Sono soci benemeriti gli enti, le Associazioni e le persone che procurano segnalati vantaggi alle istituzioni e che offrano, una volta tanto, una somma non inferiore a L. 100.

Sono soci ordinari coloro che si obbligano a pagare una contribuzione annua non inferiore ad una lira.

Art. 97.

Le funzioni sociali sono esercitate:
a) dall'assemblea dei soci;
b) dal Consiglio direttivo;
c) dal presidente;
d) dai Comitati locali.

Art. 98.

L'assemblea è composta di tutti i soci benemeriti e annuali.

Gli enti dichiarati benemoriti hanno diritto di farsi rappresentare da un amministratore designato anche tra persone estranee al patronato.

L'assemblea viene convocata ogni anno, in seduta ordinaria, nel mese di novembre, per la discussione del bilancio e della relazione morale, per la trattazione delle proposte messe all'ordine del giorno.

In seduta straordinaria viene convocata ogni volta che, a giudizio del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci, lo richiedano gli interessi del patronato.

Le adunanze dell'assemblea e le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 99.

Il patronato è amministrato da un Consiglio presieduto dal Regio provveditore e composto dall'ispettore scolastico anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante dell'Associazione del patronato e da un rappresentante della classe magistrale, possibilmente scelti tra coloro che risiedono nel capoluogo della Provincia.

Il rappresentante dell'Associazione è incaricato dell'ufficio di cassiere-economo; il rappresentante della classe magistrale è incaricato dell'uffcio di segretario-contabile.

Le cariche sono gratuite, salvo il diritto pei soli membri dimoranti fuori del capoluogo alle indennità di trasferta e di soggiorno nella misura indicata dall'art. 141 del regolamento per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Il patronato, nei limiti del proprio bilancio, potrà stabilire nel suo statuto un fondo pel rimborso delle dette indennità.

Art. 100.

Il Consiglio del patronato, si riunisce, di regola, ogni due mesi; straordinariamente quando lo creda opportuno il presidente o lo chieda uno dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'art. 103. Le adunanze sono valide quando intervengono il presidente e due membri.

Art. 101.

Spetta al Consiglio:
1° discutere il bilancio del patronato;
2° approvare i regolamenti;
3° proclamare i soci benemeriti e approvare gli elenchi dei soci ordinari;
4° determinare le forme di assistenza;
5° concedere sussidi e ricompense agli orfani;
6° sospendere i beneficî deliberati;
7° accettare doni o legati;
8° sovraintendere alle sviluppo economico e al buon andamento del patronato.

Art. 102.

Il Consiglio deve rendere esecutive le deliberazioni e le istruzioni dell'Istituto nazionale per la educazione degli orfani, ed ha particolarmente l'incarico di:

a) dare informazioni e notizie relative alle domande presentate per ottenere posti, borse, sussidi;

b) vigilare e proteggere gli orfani residenti nella Provincia, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore e curando che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.

c) farsi intermediario nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e gli Istituti presso i quali gli orfani compiono la loro istruzione;

d) curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi.

Il Consiglio assume le informazioni e le notizie direttamente o a mezzo delle autorità politiche e scolastiche, dei soci, dei direttori dei maestri elementari.

Per l'esercizio di determinate incombenze, il Consiglio può delegare i suoi poteri a uno o più de' suoi membri, ai soci e, ove il bisogno lo imponga, a persone non iscritte al patronato.

Art. 103.

Il Consiglio deve esaminare tutte le proposte dei soci in quanto mirino a beneficare orfani di maestri o a privarli di beneficî già deliberati. La concessione è sempre fatta con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti; la sospensione temporanea o definitiva di un beneficio concesso non può essere eseguita se non per deliberazione psesa col voto favorevole di due terzi dei presenti all'adunanza.

Nella concessione dei beneficî saranno preferiti gli orfani i cui genitori erano soci del patronato, e si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione del socio defunto, delle condizioni di famiglia, della volontà espressa in vita dal socio, del desiderio del legale rappresentante dell'orfano.

Oltre i casi per i quali vi saranno apposite deliberazioni del Consiglio, i beneficî concessi si perdono:
a) quando l'orfano compie il diciannovesimo anno di età;
b) quando compie il corso di studi;
c) quando contrae matrimonio;
d) quando siano migliorate le condizioni finanziarie dell'orfano o della famiglia.

Art. 104.

Il presidente rappresenta il patronato nei rapporti con l'Istituto nazionale per la educazione degli orfani, con le autorità costituite, coi soci, coi privati.

Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, di riscossione, i conti e i documenti giustificativi dei mandati; cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; vigila il regolare andamento del patronato.

Il presidente trasmette all'Istituto nazionale per la educazione degli orfani il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvati; in fine di ogni anno scolastico manda la relazione sull'opera compiuta dal patronato.

Art. 105.

I soci residenti nello stesso Comune, se sono almeno in numero di dieci, possono costituirsi in Comitato locale di vigilanza e di protezione degli orfani dei maestri. I Comitati locali possono eleggere un presidente e una Commissione direttiva, e sono retti con le stesse norme in vigore per gli organi del patronato in quanto queste sono applicabili, e nei soli rapporti col Consiglio direttivo del patronato provinciale.

Art. 106.

I Comitati locali e, in mancanza, i soci del patronato devono:

a) fare le proposte per facilitare il compito assegnato all'Istituto nazionale e ai patronati di vigilanza dalla legge 5 luglio 1908, n. 391;

b) dare pareri sulle domande per beneficî a favore di orfani, fornendo i documenti e le informazioni necessarie;

c) dare informazioni dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni finanziarie degli orfani e delle loro famiglie;

d) eseguire, per quanto sia di loro spettanza, le deliberazioni e le istruzioni del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale e dei patronati provinciali;

e) vegliare sugli orfani e informare per gli opportuni provvedimenti;

f) curare, sotto la propria responsabilità, la gestione delle somme affidate, e renderne conto ad ogni richiesta;

g) riscuotere le somme dovute dai soci e le somme comunque erogate a favore degli orfani dei maestri ed eseguire il versamento al cassiere del patronato.

Art. 107.

Il segretario contabile redige i processi verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio; compila l'elenco dei soci benemeriti e dei soci ordinari e l'elenco degli orfani della Provincia comunque beneficati dall'Istituto nazionale o dal patronato. Per ogni orfano registra la concessione deliberata, la decorrenza, le eventuali variazioni nell'assegno, il nome del tutore assegnatario o della persona incaricata della vigilanza, l'Istituto presso il quale l'orfano compie la sua educazione, le medie dei punti di profitto e di condotta, le note di merito, le punizioni riportate.

Il segretario prepara il bilancio preventivo e lo presenta al Consiglio non più tardi del 15 ottobre; prepara il conto consuntivo e lo presenta entro il mese di febbraio dell'anno seguente.

Spetta al segretario provvedere alla registrazione, spedizione e conservazione degli atti e documenti del patronato.

Art. 108.

Il cassiere economo cura direttamente o per mezzo dei Comitati locali e dei soci incaricati dal Consiglio la esazione di tutte le somme con destinazione a favore del patronato.

Con le norme deliberate dal Consiglio paga e fornisce oggetti agli orfani, ai tutori, ai soci incaricati.

Il pagamento o le forniture rispondenti alle quietanze e alle ricevute vanno registrati nell'apposito libretto rilasciato all'orfano e nel registro di contabilità tenuto dal cassiere.

Sotto la propria responsabilità, il cassiere economo custodisce le ricevute e ogni altro documento giustificativo delle entrate e delle spese, che ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta del presidente e del Consiglio direttivo.

Art. 109.

Nella tornata ordinaria, l'assemblea dei soci elegge il rappresentante l'associazione nel Consiglio direttivo del patronato. I direttori didattici e gl'insegnanti in attività di servizio nelle scuole maschili e femminili della Provincia, convocati per lo stesso giorno con circolare del R. provveditore agli studi, eleggono il rappresentante della classe magistrale.

Per le varie elezioni, il R. provveditore nomina, seduta stante, un presidente e due scrutatori, i quali raccolgono e procedono allo spoglio delle schede e proclamano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nei casi dei voti pari si proclama il maggiore di età.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 110.

Ove si rendano vacanti posti nel Consiglio, i membri che restano in carica possono chiamare altre persone a sostituire i mancanti, fino alla convocazione ordinaria dell'assemblea, scegliendo tra i soci del patronato, o tra i maestri a seconda della categoria di persone alla quale apparteneva, chi si sostituisce.

Il rappresentante il Consiglio scolastico è sempre indicato dal Consiglio stesso

Disposizioni transitorie.

Art. 111.

L'attuale economo del convitto nazionale di Assisi dovrà rendere il conto a tutto l'anno 1908, e questo conto sarà sottoposto all'esame della Corte dei conti a norma dell'art. 54 del regolamento 18 dicembre 1898, n. 558.

Ottenuta l'approvazione del conto e lo svincolo della cauzione, verserà la cauzione stessa alla Cassa depositi e prestiti nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 112.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto entro tre mesi dalla sua costituzione, con regolamento interno, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, provvederà al suo funzionamento ed all'ufficio di segreteria, tenendo conto del personale attualmente in servizio per la Giunta amministrativa del collegio « Regina Margherita » con sede in Roma.

Art. 113.

Per la immediata funzione dei patronati di vigilanza, la prima nomina del rappresentante l'Associazione e del rappresentante la classe magistrale nel Consiglio direttivo sarà fatta, in ogni Provincia, dal R. provveditore agli studi.

Le persone così designate resteranno in carica fino alla convocazione ordinaria dell'assemblea.

Art. 114.

La prima elezione dei rappresentanti della classe magistrale nel Consiglio direttivo dell'Istituto sarà indetta dal Ministero della pubblica istruzione appena pubblicato il presente regolamento.

Art. 115.

Sono abrogate le disposizioni dei decreti relativi al convitto « Principe di Napoli » in Assisi ed al collegio « Regina Margherita » in Anagni in quanto siano contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 23 agosto 1909:

Marcheggiano cav. Costanzo, tenente colonnello comandante distretto Teramo, promosso colonnello, continuando nell'anzidetto comando, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° settembre 1909.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Grossi nobile di Finale Emilia cav. Giuseppe, capitano fanteria, collocato a riposo dal 16 luglio 1909, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio dal 16 luglio 1909 ed inscritti nella riserva:

Mandrile cav. Carlo, colonnello fanteria — Rovida cav. Francesco, id. id. — Filosa cav. Vincenzo, id. id. — Fontaine cav. Ettore, id. id. — Rossi cav. Marco, id. id. — Capello di San Franco cav. Luigi, id. id. — Generini Marco, maggiore.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Pabis cav. Roberto, colonnello medico — Caradonna cav. Antonino, id. id., collocati a riposo dal 16 giugno 1909, per anzianità di servizio ed inscritti nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con anzianità 20 agosto 1909:

I seguenti sergenti allievi ufficiali, sono nominati sottotenenti di complemento fanteria.

Tilli Pietro — Di Biase Antuono.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 12 settembre 1909, in Garessio Borgo Maggiore, provincia di Cuneo, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 13 settembre 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 2 ottobre 1909, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale - via Goito n. 1, in Roma - con libero accesso al pubblico, si procederà alla 35ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato per effetto delle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la relativa tabella di ammortamento, ammontano a 144, sulle 20,362 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Saranno, in seguito, pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili, pel loro capitale nominale, dal 2 gennaio 1910.

Roma, 15 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il direttore capo di divisione
AMBROSO.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0₁0, n. 755,030 ora convertita in quella n. 145,316 del consolidato 3.75 - 3.50 per L. 159 - 140 al nome di Richiello *Adelaide* fu Giosuè, nubile, domiciliata in Napoli - con annotazione di usufrutto a favore di Fabbio Concetta, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedente all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Richiello *Maria Adelaide* fu Giosuè, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3,50 0₁0 cioè: n. 53,106 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 7.50-7, al nome di Catullo Andrea fu *Raffaele*, domiciliato in Salerno, vincolata per cauzione a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Catullo Andrea fu *Rufo*, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0₁0, cioè: n. 309 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75, al nome di Ferrara Antonio di *Marco Vincenzo*, domiciliato a Petacciato frazione del comune di Guglionesi (Campobasso), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrara Antonio di *Vincenzo*, domiciliato a Petacciato, frazione del comune di Guglionesi (Campobasso), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Sensi Francesco di Giuseppe, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 100 ordinale, n. 14 di protocollo e numero 1667 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cosenza, in data 14 gennaio 1909, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 10, consolidato 5 0₁0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al detto signor Sensi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 14 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 settembre, in L. 100.37.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

14 settembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*....	104.52 21	102.64 21	103.74 54
3 1/2 % *netto* ...	103.97 60	102.22 60	103.25 32
3 % *lordo*	72.20 83	71.00 83	71.11 21

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL' INSEGNAMENTO AGRARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Concorso al posto di direttore e di insegnante di disegno e di modellazione applicati alla decorazione ornamentale nella R. scuola d'arte applicata all'industria in Volterra (Pisa).

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il concorso al posto di direttore e di insegnante di disegno e di modellazione applicati alla decorazione ornamentale nella R. scuola d'arte applicata all'industria in Volterra, alla quale è annesso un laboratorio per la lavorazione dell'alabastro.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di invitare ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità; ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati, in ordine di merito e non mai alla pari.

Il candidato prescelto sarà nominato, in via di esperimento, per due anni, con il grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2000 per l'insegnamento del disegno e della modellazione e l'assegno pure annuo di L. 1000 per la direzione della scuola. Trascorso detto periodo, potrà essere nominato ordinario se avrà dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 31 ottobre 1909. Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione, e di quelle non corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana costituzione fisica, autenticato dal sindaco;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e autenticato dal prefetto;

5° diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno.

Sarà titolo di preferenza l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I documenti indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso. Gli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, sempre che risulti dagli altri documenti prodotti che il candidato trovavasi alla data del presente bando in attività di servizio.

I candidati dovranno inoltre inviare saggi e disegni e potranno unire tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti, che potessero, per qualsiasi causa, subire i saggi e i disegni inviati.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati dai concorrenti.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande e dei documenti presentati.

Roma, addì 13 settembre 1909.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Ritornano in campo le voci di prossima possibile abdicazione del Re Giorgio di Grecia. In proposito il corrispondente da Atene del *Daily Telegraph* telegrafa:

Sono informato che Re Giorgio ha intenzione di abdicare qualora il Governo non voglia dare sufficienti garanzie riguardo agli avvenimenti del prossimo futuro e alla posizione della sua famiglia.

Dopo il colpo di Stato militare si è verificata tra i personaggi politici più importanti una certa reazione in favore della Casa Reale e le autorità militari hanno dovuto spiegare che la loro azione non era diretta contro il Re o contro la sua famiglia.

L'allontanamento del principe ereditario dal comando dell'esercito e quello che si può qualificare come un esilio degli altri membri della Casa Reale hanno prodotto una profonda impressione nell'animo del Re, e si afferma che se egli consultasse solamente i suoi sentimenti personali abdicherebbe subito. Ma Re Giorgio desidera prima chiedere consiglio alle potenze più amiche, essendo vivamente preoccupato per quello che potrebbe accadere in seguito ad un tale passo.

La situazione in Grecia si è ancora più aggravata per il fatto che l'ex-presidente Theotokis, vista la cattiva impressione che le sue dichiarazioni contro gli ufficiali hanno fatto nel suo partito, ha dato le dimissioni da deputato e da capo del partito.

Queste dimissioni hanno destato in Atene grandissima impressione e la stampa locale le biasima con vivi apprezzamenti.

Il *Neon Aity* dice che Theotokis, col dimettersi, assume una grave responsabilità lasciando la politica nelle contingenze delicate del momento, e la *Patria*, organo del partito theotockista qualifica le dimissioni addirittura come una diserzione.

***

Occupandosi delle questioni pendenti fra i due stati dell'Impero austro-ungarico, delle quali informammo i nostri lettori nei passati giorni, il *Pester Lloyd* di Budapest scrive:

Il presidente dei ministri Wekerle ritiene che si possa sistemare la questione bancaria fino al 1917, alla condizione però che si stabilisca un termine preciso per la ripresa dei pagamenti in contanti.

Quanto alle questioni militari il Gabinetto ritiene di non poter chiedere al Parlamento i rilevanti crediti necessari, prima che sia stata presa qualche decisione, e specialmente prima che

siano state fatte quelle modeste concessioni che hanno ottenuto anche il suffragio di autorità militari.

Finalmente per la riforma elettorale il ministro dell'interno aderì ad alcune modificazioni, come la soppressione della pluralità tripla e la concessione del suffragio agli analfabeti, che già lo posseggono in base a taluna disposizione della legge vigente. Tali modificazioni furono fatte nell'intento di avvicinarsi per quanto possibile al suffragio universale ed evitare così il pericolo di violente lotte parlamentari.

***

Il nuovo ministro dei lavori pubblici di Turchia, Haladjan, secondo un dispaccio da Costantinopoli, 14, ha ricevuto i rappresentanti della stampa locale ed ha pronunziato un discorso che è stato vivamente applaudito.

Egli ha insistito sulla funzione educatrice della stampa, invitandola a contribuire alla rigenerazione del paese.

Il nuovo ministro ricevette poscia una delegazione della Camera di commercio ottomana, alla quale espresse la sua ferma volontà di combattere tutti gli impedimenti che si frappongono allo sviluppo del commercio e dell'industria, e promise non soltanto di appoggiare, ma anche di suscitare le iniziative private.

Il discorso produsse una grande impressione.

Molti delegati piangevano ed esclamavano: Finalmente abbiamo il ministro che volevamo!

Il dispaccio aggiunge:

Haladian ha cominciato la sua opera col riorganizzare il Ministero, ove regnava il più grande disordine.

Egli ha chiesto che entro cinque giorni gli venga presentato un rapporto su tutti gli affari in corso.

Il nuovo ministro presenterà oggi giuramento dinanzi al Sultano

***

Sebbene dispacci da Tangeri ai giornali inglesi assicurino che la prigione del pretendente El-Roghi sia fittizia, pure le crudeli esecuzioni ordinate dal Sultano Mulay Hafid contro i partigiani del pretendente destano un grido di orrore in tutti i popoli civili. Le potenze europee non hanno mancato di protestare e sul proposito si telegrafa da Tangeri, 14:

Si ha da Fez che, il giorno 11 settembre, il corpo consolare è stato ricevuto dal Sultano. Mulai Hafid aveva ai lati il gran vis'r e il ministro sceriffiano degli affari esteri.

Il decano del corpo consolare, Gaillard, ha letto la Nota collettiva delle potenze relativa alla protesta contro il trattamento inflitto ai prigionieri roghisti. Egli ha poi consegnato quella Nota a Si Aissa.

Quindi Mulai Hafid ha risposto. Dopo aver difeso le decisioni che aveva preso contro i roghisti, osservando che erano ispirate alla pietà, perchè la soppressione di un membro gli sembrava pena meno grave della morte, Mulai Hafid ha fatto notare che le popolazioni marocchine non sono in realtà civili e che quindi si è talvolta obbligati ad usare metodi che non si applicano più in Europa.

Mulai Hafid, in risposta alla Nota, ha dichiarato pure che sperava che non vi sarebbero più state insurrezioni analoghe a quella di Bu Amara, e che, per quanto lo concerne, egli non è favorevole a ricorrere nuovamente a castighi simili a quelli inflitti ai roghisti.

***

Un dispaccio da Pietroburgo, 13, narra che, prima della sua partenza definitiva per la Russia, l'ex-scià fece un ultimo tentativo per rimanere in Persia. Si rivolse cioè al capo dei costituzionali, pregandolo insistentemente di permettergli di vivere, ritiratissimo, in Persia. L'ex-scià soggiunse che in Russia si troverà molto male e si sentirà molto infelice.

Il capo dei costituzionali dichiarò di non poter far nulla personalmente, ma promise di presentare la preghiera dello scià al Parlamento provvisorio.

Il Parlamento, però, non volle neppure discutere la domanda dell'ex-scià.

S. M. il Re alle manovre navali

S. M. il Re, ieri l'altro, nella rada di Gaeta, si recò a bordo della *Regina Margherita* per onorare con la sua augusta presenza la cerimonia della consegna delle coppe ai comandanti di quelle divisioni, navi e siluranti che risultarono vincitrici nelle recenti gare di tiro a bersaglio.

Assistevano alla cerimonia, oltre al capo di stato maggiore della marina, gli ufficiali addetti alle artiglierie delle navi vincitrici, i cannonieri che di esse furono i puntatori ed una rappresentanza degli equipaggi di tutte le navi.

I risultati delle gare di tiro furono molto notevoli, specie se si tien conto che, pur essendosi aumentata la distanza di tiro, non si volle ad essa far corrispondere una maggior superficie di bersaglio.

I progressi realizzati dalle siluranti, resi manifesti dalla squadriglia del tipo *Lanciere*, furono anche più rimarchevoli di quelli già soddisfacentissimi compiuti dalle navi. Sceso da bordo della *Regina Margherita*, Sua Maestà si recò nei locali della difesa marittima, ove è installato il giuoco di guerra, ed ivi fu ricevuto dal capo di stato maggiore della marina.

Alla presenza di Sua Maestà, e sotto la direzione dell'on. ammiraglio Bettolo, si svolse un'azione tattica fra un certo numero di navi del tipo monocalibro modernissimo ed altre navi policalibre di un tipo meno moderno.

Fungevano da ammiragli due comandanti di nave ed il collegio arbitrale era presieduto dal capo di stato maggiore della marina.

Alle ore 17 S. M. il Re lasciò la sala e fece ritorno sul *Pisa*.

***

Iermattina, alle ore 9, S. M. il Re si recò a bordo dell'*Agordat* per assistere alle gare di lancio delle siluranti che principiarono ieri. Ivi fu ricevuto dal capo di stato maggiore della marina, dal comandante in capo della forza navale, dagli ammiragli comandanti le divisioni e dal comandante della nave.

L'*Agordat* uscì subito dal porto, seguita da due squadriglie di controtorpediniere, una composta del *Borea*, *Espero*, *Zeffiro* e *Aquilone*; l'altra del ***Lanciere***, *Granatiere*, *Bersagliere* e *Artigliere*.

Oltrepassata la punta dello Stendardo, le controtorpediniere presero il largo e l'*Agordat* fece rotta verso Ischia, rimorchiando un bersaglio. Le squadriglie, in ordinanza di combattimento, eseguirono la manovra di attacco e lanciarono successivamente i loro siluri

contro il bersaglio, con soddisfacente resultato. L'attacco era di contro-bordo, con la velocità relativa di trentasei miglia all'ora, pari a diciotto metri al secondo.

Ricuperati i siluri, le controtorpediniere, precedendo l'*Agordat*, ripresero il primitivo ancoraggio.

Nelle ore antimeridiane giunsero da Napoli tre squadriglie di torpediniere d'alto mare e tre squadriglie di torpediniere di seconda classe per poter partecipare alle gare di lancio, che vennero riprese nel pomeriggio davanti alla Commissione incaricata di presenziarle e di stabilire una graduatoria di merito fra le varie siluranti.

Alle ore 16 S. M. il Re assistette ad una partita di giuoco di guerra, che si svolse sotto la direzione del capo di stato maggiore della marina e che fu giuocata da due comandanti assistiti dai loro ufficiali. In essa si studiava il migliore impiego di una squadra manovrante in formazione rigida contro una squadra composta di due divisioni che manovravano liberamente, ma con una certa reciproca interdipendenza.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Principe ereditario compie oggi il suo quinto anno di vita.

Alla esultanza della Augusta Famiglia si unisce il cuore della nazione.

Interprete del sentimento di Roma, il sindaco ha inviato a Racconigi un telegramma di augurio.

La città fin dalle prime ore mattinali era imbandierata negli edifizi pubblici, governativi e privati, e in moltissime case private. Questa sera, come di consueto, nelle principali piazze saranno eseguiti concerti musicali e straordinarie illuminazioni.

Cortesie internazionali. — Il generale Trémeau, che dirigerà le manovre del 13° e del 14° corpo d'armata francesi, che avranno luogo in questi giorni, ha offerto oggi, a Vichy, a mezzogiorno un pranzo agli ufficiali esteri venuti ad assistere alle manovre.

Gli ufficiali esteri sono giunti in automobile da Moulins e per via hanno assistito ad una nuova ascensione del dirigibile *République*. Il pranzo comprendeva un centinaio di coperti.

Il generale Trémeau aveva alla sua destra il generale italiano Di Majo.

Al *dessert* il generale Trémeau ha pronunciato il seguente brindisi:

« Voi avete ben voluto rispondere all'invito del Governo della Repubblica venendo ad assistere alle manovre del 13° e 14° corpo d'armata. L'onore che mi è stato fatto di dirigere le manovre mi offre oggi, presiedendo questa riunione, il piacere di ricevervi e di darvi a nome delle autorità civili e militari qui presenti il benvenuto sul terreno delle operazioni.

« In questa occasione permettetemi d'inviare un cordiale ricordo al capo che vi ha ricevuto, per la maggior parte, lo scorso anno, e che l'età ha costretto a sua volta a lasciarci. Questi alti sentimenti stabiliscono tra i rappresentanti dei diversi eserciti una comunanza di idee e di cameratismo che vi assicura di trovare presso di noi un'accoglienza simpatica. Abbiamo desiderio di rendervi facile il compimento della vostra missione e saremo lieti se potremo raggiungere questo risultato.

« Con questo pensiero levo il bicchiere in onore dei Sovrani e capi di Stato che hanno voluto designarvi a seguire le manovre del Borbonese ed in onore delle nazioni e degli eserciti che voi rappresentate così degnamente presso l'esercito di Francia. Saluto a voi, o signori ».

La musica ha suonato l'Inno italiano, che è stato ascoltato in piedi.

Il generale Di Majo ha risposto al generale Trémeau in questi termini:

«È colla certezza d'interpretare il pensiero dei colleghi delle missioni militari, a nome delle quali ha l'onore di parlare, che vi ringrazio, mio generale, delle amabili parole che ci avete rivolto. Siamo lieti di vivere per qualche giorno tra il vostro esercito e seguiremo, ve lo assicuro, le manovre col maggior piacere e con grande interesse, e col sentimento di cameratismo che unisce tutti gli ufficiali di tutte le nazioni nel culto dell'onore e nell'amore della bandiera. Ci associamo colla più cordiale e simpatica sollecitudine al pensiero che voi avete rivolto all'illustre vostro predecessore.

« Levo il bicchiere a mia volta in vostro onore, mio generale, e brindo alla salute della Francia, del signor Presidente della Repubblica e del bello e valoroso esercito francese ».

La musica ha suonato la Marsigliese, che è stata accolta in piedi dai presenti.

I giornalisti inglesi. — Giunti l'altra sera a Verona, i giornalisti inglesi visitarono ieri i monumenti cittadini.

Alle ore 12 è stata offerta loro una colazione della Camera di commercio e della Società operaia di Verona.

Alle 16.30 i giornalisti veronesi offrirono loro un *the;* e iersera il municipio diede in loro onore un banchetto, alle 19.30, nel palazzo della Gran guardia.

Marina militare. — La R. nave *Etna*, è partita da da Rorfolk per Filadelfia il 13 corrente.

Marina mercantile. — Da Las Palmas ha proseguito per il Plata il *Principessa Mafalda* del Lloyd italiano. — Da Gibilterra passarono il *Verona* della Società Italia, diretto a Genova; il *Ravenna* della stessa Società diretto pure a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 14. — Il ministro della marina comunica la seguente Nota:

Il marinaio Bouravellec è stato ferito oggi a bordo del *Decartes* in seguito alla rottura di un collettore del vapore. Egli è stato condotto all'ospedale di Saint Mandrier. I medici non possono pronunziarsi sulla gravità del caso.

COSTANTINOPOLI, 14. — Gli armeni di Adana, condannati a morte, sono stati giustiziati oggi.

La Porta, per il tramite dei suoi ambasciatori, si è rivolta alle potenze per l'aumento del 4 0[0 dei dazi doganali.

TOLONE, 14. — Il marinaio che era rimasto gravemente ferito a bordo della *Decartes* è morto stasera. Anche un altro marinaio è rimasto gravemente ferito.

PARIGI, 14. — Il ministro dei lavori pubblici e delle poste Millerand ha firmato il decreto che reintegra nelle loro funzioni dal 15 corrente, 63 agenti, 4 signore impiegate, 14 agenti subalterni e 20 operai di ogni categoria, destituiti a causa dello sciopero.

ATENE 14 — Corre con persistenza la voce che Theotokis abbia dato le sue dimissioni e da deputato e da capo del partito theotokista.

Oggi una delegazione del partito theotokista è partita per Corfù, allo scopo di persuadere Theotokis a rinunciare alla sua intenzione di dimettersi

MELILLA, 14. — Coll'arrivo della divisione del generale Sotomayor, l'effettivo del corpo di spedizione spagnuolo sale a circa 31,000 uomini con sette batterie a tiro rapido.

Grandissima è l'importanza delle batterie di cui i mauri hanno grande terrore,

innegabile che le operazioni degli ultimi sei giorni dettero i risultati insperati, perchè si ottennero con minimo sforzo.

La scelta di Suk-El-Arba come punto di concentramento delle due grandi tribù del Riff: i Kebdana ed i Kalatia ha assicurato definitivamente la sicurezza della linea di comunicazione delle truppe spagnuole.

Le operazioni delle colonne Aguilera e Darroa hanno assicurato le comunicazioni con Kebdana, che, salvo il caso di una sconfitta degli spagnuoli, poco probabile, rimarranno assicurate per tutto il resto della campagna.

già stato istituito un distaccamento di polizia indigena, reclutato fra i Kebdana e comandato dagli spagnuoli, per mantenere l'ordine nella regione. D'ora innanzi il generale Marina potrà operare in direzione di Zeluan e Nador senza preoccuparsi di queste due linee di comunicazione, che saranno ora al sicuro da ogni sorpresa.

La nuova strada da Melilla a Marhica è terminata e faciliterà enormemente le operazioni.

impossibile prevedere quello che accadrà in seguito. Si continuerà da parte degli spagnuoli ad incendiare i villaggi dei Kalatia, che probabilmente si sottometteranno. In caso contrario le truppe spagnuole continueranno ad avanzarsi in direzione di ovest, nella vallata del Rivert, e stabiliranno posti fortificati in modo da isolare la montagna incolta dalle pianure fertili; ma è probabilissimo che i marocchini si sottometteranno non appena le devastazioni di guerra si faranno sentire nelle vicinanze.

LONDRA, 14. — Il *Times* ha da Teheran che il Comitato nazionalista è stato ricostituito. Il numero dei suoi membri è di 40 invece di 20, come era prima.

Il Comitato si limiterà a consigliare il potere esecutivo, senza immischiarsi nelle sue attribuzioni, come faceva anteriormente.

SAN SEBASTIANO, 15. — Al concorso ippico internazionale il gruppo degli ufficiali italiani ha vinto la Coppa del Re.

TANGERI, 15. — Il Sultano ha incaricato Silarbi e Sennadgi di rappresentarlo a New-York alle feste pel tricentennio di Hudson.

PARIGI, 15. — Il *Gaulois* ha da Londra che la torpediniera inglese *Leda* ed il vapore *Mercia* hanno avuto una collisione nel porto di Lowestoft. La torpediniera è subito affondata. L'equipaggio si è potuto salvare.

MESSICO, 15. — La città di Port Mulace nella California è stata devastata da un maremoto. Vi sono parecchie vittime e considerevoli danni. Il maremoto ha inondato il paese per una estensione di due miglia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

14 settembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50 60.
Barometro a mezzodì	757.83.
Umidità relativa a mezzodì	66.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 25.1. minimo 17.4.
Pioggia in 24 ore	gocce.

14 settembre 1909.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Gran Brettagna, minima di 739 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 5 mm. sul Veneto ed Emilia; temperatura irregolarmente variata; pioggie quasi generali, tranne che sul Napolitano e sud Sardegna; temporali in Piemonte, Liguria, Emilia, Marche e Calabria.

Barometro: livellato tra 761 e 762.

Probabilità: venti deboli vari; qualche pioggia e temporale al nord, altrove tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 settembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	22 2	15 4
Genova	coperto	calmo	23 0	16 1
Spezia	1/4 coperto	legg. mosso	24 5	14 4
Cuneo	1/4 coperto	—	19 2	11 6
Torino	3/4 coperto	—	20 3	12 0
Alessandria	1/2 coperto	—	23 8	14 0
Novara	piovoso	—	23 0	13 8
Domodossola	3/4 coperto	—	22 0	11 6
Pavia	coperto	—	24 2	13 2
Milano	coperto	—	25 5	15 2
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/4 coperto	—	20 0	11 5
Bergamo	coperto	—	22 0	12 6
Brescia	coperto	—	22 6	14 8
Cremona	coperto	—	23 5	14 7
Mantova	sereno	—	21 3	15 2
Verona	sereno	—	23 8	14 7
Belluno	3/4 coperto	—	20 9	12 7
Udine	1/4 coperto	—	21 6	14 7
Treviso	sereno	—	23 8	15 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	21 9	16 5
Padova	sereno	—	22 1	14 2
Rovigo	1/2 coperto	—	23 3	14 4
Piacenza	3/4 coperto	—	22 7	13 8
Parma	sereno	—	23 2	15 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	22 3	15 6
Modena	1/4 coperto	—	21 6	14 4
Ferrara	1/2 coperto	—	22 8	14 3
Bologna	1/4 coperto	—	21 2	16 6
Ravenna	sereno	—	21 5	13 2
Forlì	1/4 coperto	—	21 8	15 2
Pesaro	1/4 coperto	mosso	22 0	15 3
Ancona	3/4 coperto	calmo	23 0	14 0
Urbino	3/4 coperto	—	20 3	15 2
Macerata	coperto	—	21 5	14 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	piovoso	—	21 5	13 5
Camerino	3/4 coperto	—	20 1	15 0
Lucca	sereno	—	22 4	13 8
Pisa	sereno	—	24 2	13 4
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	23 0	15 3
Firenze	1/2 coperto	—	24 4	14 0
Arezzo	3/4 coperto	—	21 4	13 8
Siena	3/4 coperto	—	21 0	14 9
Grosseto	1/4 coperto	—	25 6	15 8
Roma	coperto	—	25 4	17 4
Teramo	sereno	—	24 7	14 8
Chieti	3/4 coperto	—	24 2	15 3
Aquila	coperto	—	21 6	12 3
Agnone	sereno	—	20 0	11 4
Foggia	1/2 coperto	—	27 9	19 1
Bari	1/4 coperto	calmo	28 2	17 2
Lecce	3/4 coperto	—	28 0	18 7
Caserta	sereno	—	25 5	16 9
Napoli	sereno	agitato	23 3	17 6
Benevento	1/2 coperto	—	25 6	17 2
Avellino	sereno	—	24 0	11 7
Caggiano	1/2 coperto	—	20 4	14 4
Potenza	3/4 coperto	—	22 4	13 5
Cosenza	1/2 coperto	—	26 2	15 6
Tiriolo	coperto	—	27 0	14 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	26 1	22 0
Palermo	coperto	calmo	23 4	17 4
Porto Empedocle	coperto	calmo	29 5	23 2
Caltanissetta	sereno	—	27 0	23 3
Messina	3/2 coperto	calmo	27 5	20 3
Catania	coperto	legg. mosso	29 2	21 5
Siracusa	coperto	legg. mosso	28 6	23 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	27 0	19 0
Sassari	1/2 coperto	—	21 5	14 8

Direttore: G. B. BALLESIO   Tipografia delle Mantellate   TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*